

Delibera 19 ottobre 1993 n. 6872

CIP

Rapporti speciali di lavoro - edilizia - individuazione dei casi di crisi occupazionale - modifiche alla delibera 25/03/92

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, che detta norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro;

Visto in particolare il comma 6 dell'art. 1 della predetta legge che demanda al Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Comitato di cui all'art. 19 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, la determinazione dei criteri per l'individuazione dei casi di crisi occupazionale previsti dall'art. 11 della stessa legge n. 223/1991;

Vista la propria deliberazione in data 25 marzo 1992 con la quale sono stati individuati i criteri da adottarsi per l'individuazione dei casi di crisi occupazionale;

Visti il primo e il secondo comma dell'art. 6 del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Ritenuto opportuno provvedere alla modifica della citata deliberazione alla luce del nuovo disposto normativo;

Delibera:

1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 11 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e` definita opera pubblica quella in cui siano amministrazioni aggiudicatrici lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, i comuni, gli altri enti locali, gli enti pubblici e le associazioni fra i soggetti anzidetti, di carattere immobiliare, destinata ad un fine pubblico, finanziata in tutto o in parte con fondi dello Stato, delle regioni o di enti pubblici.

In relazione alle finalita` si hanno:

a) opere di edilizia residenziale pubblica ed edifici destinati a scopi amministrativi;

b) lavori edili relativi ad ospedali, edifici scolastici ed universitari, impianti sportivi e ricreativi;

c) lavori di genio civile (strade, ponti, ferrovie, aeroporti, pozzi, gallerie, opere fluviali, marittime e idrauliche, ecc.).

La grande dimensione delle opere pubbliche e` individuata ai sensi del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 236.

2. Lo stato di avanzamento dei lavori edili e` verificato sulla base dell'ultimo SAL approvato o delle annotazioni sul registro di contabilita` alla data della richiesta di accertamento della crisi occupazionale.

3. Il numero dei lavoratori edili licenziati non deve essere inferiore:

a 40 unita` nelle aree ricomprese nei territori di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, nonche` nelle circoscrizioni che presentino un rapporto superiore alla media nazionale fra iscritti alla prima classe di collocamento e la popolazione residente in eta` da lavoro; il numero delle unita` puo` essere ridotto fino ad un minimo di 30 qualora nelle medesime zone il suindicato rapporto fra iscritti alla prima classe di collocamento e popolazione residente in eta` da lavoro sia superiore del 30% alla media nazionale;

a 80 unita` nelle aree non ricomprese nei territori di cui al precedente punto.

4. Il numero complessivo dei licenziamenti da considerare deve essere riferito ad un arco temporale di sei mesi a far data dal primo licenziamento. La tutela si estende anche ai lavoratori licenziati nel semestre successivo impegnati nelle stesse opere. Il numero minimo di licenziati non deve necessariamente coincidere con il numero dei lavoratori in possesso dei requisiti a carattere soggettivo quali individuati dall'1 comma dell'art. 6 della legge n. 236/93.

5. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale proporra` l'accertamento dello stato di crisi dell'occupazione corredando le istanze degli elementi indicati nel modulo informativo di cui all'allegato A.

6. Il Comitato di cui all'art. 19 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, riferira` al CIPI entro il mese di dicembre 1993 sull'attuazione della presente deliberazione, proponendo le eventuali modifiche che si dovessero rendere necessarie per una migliore applicabilita` dello strumento legislativo.